

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013
404/2013/R/GAS**

**CERTIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE
DI TRASPORTO INDIPENDENTE DEL GAS NATURALE, A SEGUITO DEL PARERE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA DEL 14 AGOSTO 2013 C (2013) 5400**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2013, 256/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 256/2013/R/gas);
- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 27 giugno 2013 (protocollo Autorità n. 23710 del 2 luglio 2013);

- la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 5 luglio 2013 (protocollo Autorità n. 24164 del 5 luglio 2013, di seguito: comunicazione del 5 luglio 2013);
- la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 15 luglio 2013 (protocollo Autorità n. 25042 del 15 luglio 2013, di seguito: comunicazione del 15 luglio 2013);
- la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 9 agosto 2013 (protocollo Autorità n. 27738 del 9 agosto 2013, di seguito: comunicazione del 9 agosto 2013);
- il parere della Commissione europea del 14 agosto 2013, C(2013) 5400 (protocollo Autorità n. 28096 del 19 agosto 2013, di seguito: parere della Commissione).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas dalle altre attività non di rete, stabilendo che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si fossero trovate già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, tale assetto non possa essere modificato;
- la medesima direttiva ha previsto, per le imprese proprietarie di sistemi di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata, come definita dall'articolo 2 della direttiva, in alternativa alla separazione proprietaria, tre ulteriori modelli di separazione dalle attività di produzione e fornitura del gas e dell'elettricità:
 - l'istituzione di un gestore di trasporto indipendente, che gestisce ed è proprietario della rete (cosiddetto modello ITO, regolato dalle disposizioni di cui al capo IV della direttiva);
 - l'istituzione di un gestore di sistema indipendente, che gestisce una rete di proprietà di un soggetto terzo (cosiddetto modello ISO, regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva);
 - l'istituzione di un gestore di trasporto che appartiene ad un'impresa verticalmente integrata ed è in grado di garantire un livello di indipendenza nella gestione della rete più elevato rispetto al modello ITO (modello previsto dall'articolo 9, par. 9, della direttiva);
- in base all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;

- l'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento CE 715/2009 prevede che la Commissione europea (di seguito: Commissione) esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento CE 715/2009 prevede che, entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto;
- l'articolo 9 del citato decreto ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle direttive;
- l'articolo di cui al precedente alinea prevede che:
 - l'Autorità notifichi senza indugio alla Commissione la decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquisisce efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione;
 - entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 7, del D.lgs 93/11 prevede che le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità siano autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto; la designazione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- l'articolo 10, comma 1 del D.lgs 93/11 prevede, per le imprese diverse dall'impresa maggiore di trasporto, la possibilità di conformarsi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE o, in alternativa, di proporre un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 14 della medesima direttiva;
- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto, ai sensi della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs 93/11;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, in conformità alla normativa di riferimento, ha previsto che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione ai fini del parere di cui all'articolo 3 del regolamento

- CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; le medesime informazioni sono tenute a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il successivo comma 5.8, dell'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere. La decisione finale è notificata al Ministero dello sviluppo economico e ai gestori interessati. La decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 256/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione di certificazione preliminare di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale;
- con la predetta decisione preliminare di certificazione, notificata alla Commissione, l'Autorità ha prescritto a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. una serie di azioni volte al completo assolvimento da parte della società dei requisiti previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs 93/11 ai fini della sua certificazione in qualità di gestore di sistema di trasporto indipendente, in particolare di:
 - procedere, entro il termine del 31 dicembre 2014, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali, al rilascio dei locali del centro di controllo del dispacciamento di Sambuceto (CH) attualmente in locazione dall'impresa verticalmente integrata o alla loro acquisizione;
 - adottare, entro il termine del 31 dicembre 2013, una soluzione per la gestione della tesoreria aziendale indipendente dall'impresa verticalmente integrata che consenta libero accesso al gestore alle risorse finanziarie messe a disposizione da parte dell'impresa verticalmente integrata;
 - adottare, alla scadenza dell'attuale contratto di fornitura di energia elettrica con l'impresa verticalmente integrata, una procedura finalizzata al rinnovo della fornitura che preveda l'esclusione dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di quest'ultima;
 - di comunicare all'Autorità, entro il 31 dicembre 2013, le decisioni assunte e le azioni intraprese per ottemperare alle prescrizioni di cui sopra;
- con la comunicazione del 5 luglio 2013, Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha inviato la relazione annuale del responsabile della conformità redatta ai sensi del comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
- con comunicazione del 15 luglio 2013, la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha presentato una memoria recante osservazioni ed integrazioni alle informazioni già trasmesse ai fini della procedura di certificazione; tali osservazioni sono state trasmesse dagli Uffici dell'Autorità alla Commissione in data 22 luglio 2013;
- in data 14 agosto 2013, la Commissione ha notificato all'Autorità il parere di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009 nel quale si è espressa favorevolmente su tutte le disposizioni contenute nella deliberazione 256/2013/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 5 luglio 2013, il responsabile della conformità di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha comunicato all'Autorità, ai sensi del comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, le azioni intraprese dalla predetta società nel corso dell'anno 2012 ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla procedura di certificazione di cui alla citata deliberazione;
- con la comunicazione del 15 luglio 2013 Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha precisato, in relazione alle prescrizioni della deliberazione 256/2013/R/gas, che:
 - a. con riferimento all'obbligo di procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali della società, al rilascio dei locali del centro di controllo del dispacciamento di Sambuceto (CH), la società porrà in essere le azioni necessarie ad acquisire la proprietà degli uffici e delle aree oggetto dell'attuale locazione o all'individuazione di altri locali idonei allo svolgimento delle attività di controllo di dispacciamento, con conseguente assunzione in locazione degli stessi da un soggetto terzo non riconducibile direttamente o indirettamente all'impresa verticalmente integrata; la società ha precisato che effettuerà la scelta tra le due opzioni prospettate entro il 31 dicembre 2013;
 - b. con riferimento alla prescrizione di cessare il contratto di tesoreria attualmente in essere con l'impresa verticalmente integrata, la società, pur ritenendo tale contratto compatibile con il quadro normativo di riferimento, ha dichiarato la propria disponibilità ad eliminare dallo stesso ogni elemento che possa configurare una fattispecie di prestazione di servizi da parte dell'impresa verticalmente integrata a favore del gestore di trasporto al fine di garantire il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza finanziaria di quest'ultimo; la società si è a tal fine impegnata a presentare all'Autorità una proposta in merito entro il 31 dicembre 2013;
 - c. in merito all'obbligo della società di disporre una procedura finalizzata all'individuazione di un operatore attivo nella fornitura di energia elettrica con contestuale esclusione dalla stessa, dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese appartenenti al gruppo di quest'ultima, la società procederà alla disdetta dell'attuale contratto di somministrazione di energia elettrica, alla predisposizione di una procedura di gara aperta che escluda l'impresa verticalmente integrata e/o altra impresa del gruppo societario di cui fa parte e alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
- con riferimento alla prescrizione richiamata al precedente gruppo di considerati, lettera (b) (cessazione, entro il 31 dicembre 2013, del contratto di tesoreria centralizzato attualmente in essere con l'impresa verticalmente integrata), il parere della Commissione ha condiviso espressamente la predetta prescrizione, ritenendo che tale contratto integri la fattispecie di una prestazione di servizi da parte dell'impresa verticalmente integrata nei confronti del gestore di trasporto e che, in virtù delle clausole in questo contenute, tale contratto potrebbe compromettere l'indipendenza del gestore di trasporto indipendente.

RITENUTO CHE:

- adottare la decisione finale di certificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. secondo il modello di gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE, al fine di consentire alla società di agire in qualità di gestore del sistema di trasporto come previsto dall'articolo 9, comma 7, del D.lgs. 93/11, ferme restando le prescrizioni contenute nel punto 2 della decisione di certificazione preliminare di cui alla deliberazione 256/2013/R/gas;
- sia opportuno confermare le approvazioni di cui al punto 4 della decisione di certificazione preliminare contenute nella deliberazione 256/2013/R/gas;
- sia opportuno confermare la previsione di cui al punto 5 della decisione di certificazione preliminare contenute nella deliberazione 256/2013/R/gas;
- sia necessario che il responsabile della conformità di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 25 dell'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11, vigili sull'effettivo rispetto delle prescrizioni da parte di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ai fini della certificazione finale

DELIBERA

1. di adottare la decisione finale di certificazione per la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 93/11, ferme restando le prescrizioni contenute nel punto 2 della decisione di certificazione preliminare, di cui alla deliberazione 256/2013/R/gas;
2. di confermare le approvazioni di cui al punto 4 della decisione di certificazione preliminare, contenute nella deliberazione 256/2013/R/gas;
3. di prevedere che il responsabile di conformità, ai sensi del combinato disposto del comma 16.1, lettera d) e del comma 25.2, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com153/11, notifichi tempestivamente all'Autorità ogni variazione nello Statuto societario, nelle procure conferite, nelle procedure aziendali o ogni altro evento che possa compromettere la divisione di competenze tra l'Organo di sorveglianza e gli amministratori e i responsabili della gestione, così come verificato in sede di certificazione;
4. di prevedere che il responsabile della conformità di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 25, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, comunichi, entro il 31 dicembre 2013, all'Autorità, le azioni intraprese da Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. per assolvere agli obblighi posti a suo carico dalla presente deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico ed a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.;

6. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al [parere della Commissione europea](#), sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni